



CIUTAT DE L'ALGUER
CITTÀ DI ALGHERO

Sector 3 - Settore 3

Benessere della persona, delle famiglie e della comunità

BANDO PUBBLICO

**per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Annualità 2026**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamato l'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti da nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, recante i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11";

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Autonoma della Sardegna n. 2222 Prot. Uscita n.35034 del 21.07.2026 con la quale è stato approvato il nuovo Bando regionale permanente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2394 del 05.08.2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno **2026**, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento delle risorse regionali al Comune di Alghero.

ART. 1 - Finalità

Il presente bando disciplina le modalità di concessione dei contributi destinati ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, comprese le tipologie contrattuali previste dalla Legge n. 431/1998, i contratti di sublocazione e i contratti di locazione transitoria, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Il contributo è finalizzato a sostenere il pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

ART. 2 – Destinatari e requisiti di accesso

Possono beneficiare dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica ubicate nel Comune di Alghero e occupate a titolo di abitazione principale, appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Sono ammessi al contributo i titolari di contratti di locazione riconducibili alle tipologie previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché i titolari di contratti di sublocazione e di contratti di locazione transitoria, purché regolarmente registrati e riferiti ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare del richiedente.

La residenza anagrafica nel Comune di Alghero deve sussistere al momento della presentazione della domanda oppure per il periodo relativamente al quale viene richiesto il contributo. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente. Non è necessario che quest'ultimo sia titolare del contratto al momento della presentazione della domanda, purché lo sia stato anche per un periodo limitato dell'annualità di riferimento. Il contributo è riconoscibile anche qualora il canone di locazione sia stato materialmente corrisposto da un componente del nucleo familiare diverso dall'intestatario del contratto.

Nel caso in cui il richiedente sia stato titolare, nel corso della medesima annualità, di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi, dovrà presentare domanda a ciascun Comune interessato, limitatamente al periodo di rispettiva competenza, nel rispetto di quanto previsto dal bando regionale permanente.

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà permanere per il periodo cui si riferisce il contributo e sarà verificato dal Comune secondo quanto previsto dal presente bando.

ART. 3 – Cause di esclusione

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati al canone sociale ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di un contratto di locazione.

Sono altresì esclusi i titolari di contratti di locazione relativi ad unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché gli immobili appartenenti a categorie catastali riferite ad usi diversi da quello abitativo.

Non possono accedere al contributo i richiedenti il cui contratto di locazione sia intestato ad altro componente del nucleo familiare o a soggetto diverso dal richiedente.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano stipulato un contratto di locazione con parenti o affini entro il secondo grado ovvero tra coniugi non legalmente separati.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 13/1989, ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della sola nuda proprietà non costituisce causa di esclusione.

Nel caso di comproprietà, l'adeguatezza dell'alloggio sarà valutata con riferimento alla quota di proprietà posseduta.

Il richiedente è ammesso al beneficio qualora, pur essendo titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, si trovi nell'impossibilità giuridica di disporre dell'immobile, come nel caso di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge in sede di separazione o divorzio.

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo potrà essere riconosciuto al nucleo familiare residuo ovvero agli eredi, a condizione che sia stato formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che risultino posseduti tutti gli ulteriori requisiti previsti dal presente bando.

È ammesso il richiedente che, pur essendo proprietario dell'immobile, dimostri l'impossibilità giuridica di poterne disporre o utilizzarlo (ad esempio a seguito di assegnazione dell'abitazione all'altro coniuge in sede di separazione o divorzio).

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo può essere riconosciuto al nucleo familiare residuo o agli eredi, purché sia stato formalizzato il subentro nel contratto e siano mantenuti tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 4 – Requisiti economici per l'accesso al beneficio

Per poter accedere ai contributi di cui al presente bando, il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità riferita all'annualità 2026, entro i limiti economici stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Sono individuate le seguenti fasce di accesso:

Fascia A

Rientrano nella Fascia A i nuclei familiari con valore ISEE uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari, per l'annualità 2026, a **€ 15.908,10**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti superiore al 14%.

Fascia B

Rientrano nella Fascia B i nuclei familiari con valore ISEE uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari, per l'annualità 2026, a **€ 17.131,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti superiore al 24%.

Ai fini della verifica del requisito economico, il canone di locazione considerato è quello annuo complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, al netto degli oneri accessori, secondo quanto previsto dall'articolo relativo alla determinazione del contributo.

Innalzamento dei limiti reddituali per particolari situazioni di debolezza sociale

I limiti reddituali previsti per l'accesso al beneficio sono innalzati nella misura del **25%** in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti situazioni di particolare debolezza sociale.

Ai fini dell'applicazione dell'incremento, sono considerate situazioni di particolare debolezza sociale:

- **presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età pari o superiore a 65 anni;**
- **presenza nel nucleo familiare di una o più persone con disabilità riconosciuta con invalidità superiore al 67%;**
- **nuclei familiari composti da più di cinque componenti.**

Per i nuclei familiari in possesso di almeno una delle condizioni sopra indicate, i limiti ISEE per l'accesso al beneficio sono così rideterminati:

- **Fascia A:** valore ISEE uguale o inferiore a € **19.885,12**, fermo restando il requisito dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, superiore al 14%;
- **Fascia B:** valore ISEE uguale o inferiore a € **21.413,75**, fermo restando il requisito dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, superiore al 24%.

ART. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata esclusivamente da uno degli intestatari del contratto di locazione, appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio oggetto della richiesta di contributo.

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 9:00 del 10 agosto 2026 alle ore 12:00 del 21 settembre 2026, secondo le modalità previste dal presente articolo.

La presentazione dell'istanza dovrà avvenire esclusivamente mediante lo **Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Alghero – Sezione Servizi Sociali**, accessibile dalla pagina istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.alghero.ss.it/action%3Ar_sardeg%3Acontributo.economico.affitto

L'accesso alla procedura telematica sarà consentito esclusivamente mediante autenticazione attraverso SPID, CIE o CNS.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta dal successivo articolo del presente bando.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo, comprese quelle trasmesse mediante consegna diretta agli uffici comunali, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dall'Amministrazione comunale.

Il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda, tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti previsti dal presente bando, comprese eventuali ulteriori domande presentate presso altri Comuni nell'anno di riferimento, qualora sia stato titolare di contratti di locazione relativi ad alloggi ubicati in Comuni diversi.

La presentazione della domanda non costituisce automaticamente diritto all'erogazione del contributo, che sarà riconosciuto esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna e secondo le modalità stabilite dal presente bando.

ART. 6 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti dichiarati e della successiva determinazione del contributo spettante.

In particolare, il richiedente dovrà allegare:

a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'alloggio oggetto della richiesta di contributo, comprensivo degli eventuali aggiornamenti o proroghe intervenute, nonché della documentazione attestante il regime fiscale applicato (versamento dell'imposta di registro ovvero adesione al regime della cedolare secca);

b) attestazione ISEE ordinaria in corso di validità riferita all'annualità 2026;

c) eventuale documentazione attestante situazioni di particolare debolezza sociale del nucleo familiare, quali la presenza di persone ultrasessantacinquenni o di persone con disabilità, qualora tali condizioni non siano già conosciute dall'Amministrazione comunale e siano rilevanti ai fini dell'applicazione degli incrementi previsti dalla normativa vigente;

d) eventuale documentazione relativa alla presenza di ulteriori contratti di locazione sottoscritti nel corso dell'anno di riferimento in Comuni diversi da Alghero;

e) codice IBAN per l'accredito del contributo spettante.

Il codice IBAN potrà essere intestato anche a un soggetto diverso dal richiedente, purché venga allegata apposita delega sottoscritta dal beneficiario e copia del documento di identità del delegato.

Non saranno accettati libretti postali o altre modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa qualora necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda.

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario dovrà successivamente presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno di riferimento, secondo le modalità e i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale.

La documentazione prodotta dovrà consentire di ricondurre i pagamenti effettuati al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

ART. 7 – Istruttoria delle domande, formazione della graduatoria e opposizioni

Il Comune di Alghero procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, verificandone la completezza, la regolarità formale e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, si renda necessario acquisire chiarimenti o integrazioni documentali, il Comune potrà richiedere agli interessati la produzione della documentazione necessaria, assegnando un termine perentorio entro il quale provvedere. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporterà l'esclusione della domanda.

All'esito dell'istruttoria viene predisposto un elenco provvisorio contenente l'indicazione delle domande ammesse, ammesse con riserva ed escluse, con l'indicazione della relativa motivazione.

La pubblicazione dell'elenco provvisorio all'Albo Pretorio online del Comune di Alghero e sul sito istituzionale dell'Ente, con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni, sostituisce la comunicazione personale agli interessati ai sensi degli articoli 8 e 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Entro il termine indicato nell'avviso di pubblicazione dell'elenco provvisorio, gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Decorso il termine previsto, il Comune procederà all'esame delle eventuali opposizioni e all'approvazione dell'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi con determinazione del Dirigente competente.

L'inserimento nell'elenco degli ammessi non comporta automaticamente il diritto alla liquidazione del contributo nella misura teoricamente spettante, in quanto l'erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna e agli eventuali criteri di riduzione applicati dal Comune qualora le risorse disponibili risultino inferiori al fabbisogno complessivo.

ART. 8 – Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente è determinato secondo i criteri stabiliti dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e dal bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Ai fini della determinazione del contributo, il canone di locazione considerato è quello complessivamente dovuto nell'annualità di riferimento, al netto degli oneri accessori, sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti al medesimo anno e tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto.

Il contributo viene determinato sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento il cosiddetto "canone sopportabile", calcolato in relazione al valore ISEE del nucleo familiare:

- per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia A, il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE;
- per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia B, il canone sopportabile è pari al 24% dell'ISEE.

Il contributo così determinato non può in ogni caso superare:

- per la Fascia A, l'importo massimo di € 3.098,74 annui;
- per la Fascia B, l'importo massimo di € 2.320,00 annui.

Nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione relativi ad alloggi ubicati in Comuni diversi, il contributo massimo spettante sarà determinato considerando complessivamente i canoni dovuti nell'anno di riferimento. L'importo così determinato sarà successivamente ripartito tra i Comuni interessati in proporzione ai canoni riferiti ai periodi di rispettiva competenza.

Per i nuclei familiari nei quali siano presenti ultrasessantacinquenni, persone con disabilità con invalidità superiore al 67% ovvero nuclei familiari composti da più di cinque componenti, trovano applicazione l'innalzamento dei limiti reddituali previsti dall'articolo 4 del presente bando, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando regionale permanente. Resta fermo che il contributo spettante è determinato secondo i criteri di cui al presente articolo e non può in ogni caso superare gli importi massimi previsti per ciascuna fascia.

Ai fini della determinazione del fabbisogno da comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna, il Comune terrà conto dell'importo teorico spettante a ciascun beneficiario, senza considerare eventuali ulteriori contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione.

Gli eventuali ulteriori benefici percepiti per il medesimo periodo saranno considerati esclusivamente nella fase di liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dal successivo articolo relativo all'erogazione.

Qualora le risorse assegnate dalla Regione risultino inferiori al fabbisogno complessivo comunicato dal Comune, gli importi effettivamente liquidabili ai beneficiari saranno ridotti secondo il criterio di

riparto stabilito dall'Amministrazione comunale, garantendo comunque il rispetto dei limiti massimi di contributo previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con altri benefici o contributi destinati al sostegno del pagamento del canone di locazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna, il Comune non terrà conto di eventuali ulteriori contributi o benefici percepiti dal richiedente per la medesima finalità, compresi quelli eventualmente erogati dall'INPS o da altri enti pubblici.

Gli eventuali benefici già percepiti o riconosciuti successivamente al richiedente per il pagamento del canone di locazione saranno considerati esclusivamente nella fase di liquidazione del contributo.

In ogni caso, il cumulo complessivo dei benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione non potrà superare l'ammontare del contributo massimo spettante ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'eventuale percezione di altri contributi o benefici destinati al pagamento del canone di locazione, specificandone, ove richiesto, l'importo e il periodo di riferimento.

ART. 10 – Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato dal Comune di Alghero successivamente al trasferimento delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna e nei limiti delle disponibilità finanziarie effettivamente trasferite.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della documentazione attestante l'effettivo pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità di riferimento.

A tal fine, il beneficiario dovrà presentare, secondo le modalità e i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione comunale, la documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione, costituita, a titolo esemplificativo, da:

- ricevute di pagamento sottoscritte dal locatore;
- ricevute di bonifico bancario o postale;
- altra documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del canone.

La documentazione prodotta dovrà consentire di ricondurre i pagamenti effettuati al contratto di locazione oggetto della domanda, all'alloggio e al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

Qualora, in sede di verifica a consuntivo, il canone effettivamente corrisposto risulti inferiore rispetto a quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, il Comune procederà alla rideterminazione del contributo spettante.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, il Comune può prevedere che, in presenza di morosità del conduttore, il contributo destinato al richiedente sia erogato direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

A tal fine, lo stato di morosità dovrà essere adeguatamente documentato mediante dichiarazione del conduttore e del locatore attestante l'ammontare dei canoni non corrisposti e il periodo cui la morosità si riferisce.

Il contributo sarà liquidato mediante accredito sul conto corrente indicato dal beneficiario nella domanda.

Il codice IBAN potrà essere intestato anche a soggetto diverso dal richiedente, purché venga allegata apposita delega e copia del documento di identità del delegato.

Non saranno ammesse modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In applicazione della facoltà riconosciuta ai Comuni dal bando regionale permanente, non saranno liquidati contributi di importo inferiore a € 150,00.

La soglia minima è riferita esclusivamente alla fase di liquidazione del contributo e non costituisce causa di esclusione nella fase di ammissione della domanda o di determinazione del fabbisogno comunale.

ART. 11 – Casi particolari

Decesso dell'intestatario del contratto di locazione

In caso di decesso dell'intestatario del contratto di locazione, il contributo può essere riconosciuto in favore del nucleo familiare residuo ovvero degli eredi, purché sia stato formalizzato il subentro nel contratto di locazione e siano posseduti tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando.

Il contributo sarà determinato con riferimento al periodo di effettiva titolarità del contratto e sulla base della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità di riferimento.

Contratti di locazione relativi ad alloggi ubicati in Comuni diversi

Qualora, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione relativi ad alloggi ubicati in Comuni diversi, lo stesso dovrà presentare domanda presso ciascun Comune interessato.

In tale ipotesi, il contributo massimo spettante sarà determinato considerando complessivamente i canoni di locazione dovuti nell'anno di riferimento. L'importo così determinato sarà ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito ai periodi di locazione di rispettiva competenza.

Non sono ammesse domande presentate presso Comuni diversi riferite al medesimo periodo di locazione. Qualora emerga tale circostanza, il richiedente sarà invitato a regolarizzare la propria posizione indicando una sola domanda valida per il periodo interessato. In mancanza di scelta entro il termine assegnato, le domande riferite al medesimo periodo saranno dichiarate inammissibili.

Contratto intestato a più soggetti appartenenti a nuclei familiari distinti

Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo familiare dovrà risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone.

La quota di canone attribuita al singolo nucleo familiare dovrà trovare corrispondenza nella documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In assenza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota di canone riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non potrà riconoscere il contributo.

Trasferimento di residenza nel corso dell'anno

Nel caso in cui il richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel corso dell'annualità di riferimento, il contributo potrà essere riconosciuto con riferimento ai diversi periodi di locazione, purché siano mantenuti tutti i requisiti previsti dal presente bando.

La determinazione del contributo sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 8, considerando complessivamente i canoni di locazione riferiti all'anno di riferimento.

ART. 12 – Autocertificazione, controlli e verifiche

I requisiti richiesti per l'accesso al contributo possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune di Alghero procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, anche mediante verifiche presso le banche dati degli enti competenti.

L'Amministrazione comunale si riserva, in particolare, di verificare la corrispondenza delle informazioni dichiarate relativamente alla situazione reddituale, patrimoniale e familiare dei richiedenti, anche mediante confronto con i dati disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e gli altri enti pubblici competenti.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, fatta salva l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa vigente è soggetto alle sanzioni penali previste dalla legge.

Il Comune procederà inoltre al recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza o indebitamente percepite, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai richiedenti nell'ambito della procedura disciplinata dal presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi per il sostegno alla locazione.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Alghero, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e riservatezza previsti dalla normativa vigente.

I dati acquisiti potranno essere comunicati agli enti pubblici competenti, esclusivamente nei casi previsti dalla legge o qualora necessario per lo svolgimento delle attività di istruttoria, controllo, monitoraggio e rendicontazione del contributo, compresa la Regione Autonoma della Sardegna ai fini degli adempimenti connessi al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della partecipazione al procedimento e della valutazione della domanda. L'eventuale mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l'impossibilità di procedere all'istruttoria della richiesta.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 14 – Responsabile del procedimento e disposizioni finali

Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando è il Dirigente del Settore 3 Benessere della persona, delle famiglie e della comunità – Dott. Alessandro Alciator.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni contenute nella Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nell'articolo 11 relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nelle disposizioni regionali vigenti e, in particolare, nel bando regionale permanente approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche, integrazioni o precisazioni al presente bando qualora si rendano necessarie in applicazione di nuove disposizioni normative o di indicazioni regionali.

Eventuali comunicazioni relative al procedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Alghero e all'Albo Pretorio online, con valore di notifica nei confronti degli interessati nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il presente bando è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Alghero lì 05.08.2026

Il Dirigente
Dott. Alessandro Alciator